

(A)

# InCrisi Legal

Specialisti del Sovraindebitamento  
Via N. Putignani n. 133 – 70122 Bari (BA)  
avv. Mauro Sasanelli - avv. Antonio Buono  
e-mail: info@incrisilegal.com

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
BARI, 16/12/2012  
IL FUNZIONARIO CANCELLERIA  
(Dot.ssa Maria)

## TRIBUNALE DI BARI

### PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

#### AI SENSI DELL'ART. 7, 1 COMMA, L. N. 03/2012

In favore della [redacted] [redacted] 05/08/1973, C.I.  
[redacted] [redacted] alla via Giovanni Pascoli  
n. 21, rappresentata e difesa giusta mandato in calce al presente atto dagli avv.ti  
Mauro Sasanelli, c.f. SSNMRA82H12A662K e Antonio Buono, c.f.  
BNUNTN88E26L109Y, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio  
dell'avv. Mauro Sasanelli, in Bari alla via Putignani n. 133, giusta mandato reso  
in calce al presente atto. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge  
dalla cancelleria agli indirizzi P.E.C.: avv.mauro.sasanelli@pec.it,  
avvocatoantoniobuono@legalmail.it

#### PREMESSO CHE

[redacted]

- si trova in stato di crisi da sovraindebitamento ex art. 6 comma 2 lett. a) L. n. 3/2012, vale a dire "... in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierlo regolarmente"; non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo 1 della Legge n. 3/2012;
- non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al Capo 1 della Legge n. 3/2012;

➤ non ha subito, per cause alla stessa imputabile, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n. 3/2012;

➤ come si dirà più dettagliatamente nel prosieguo, il piano prevede il parziale pagamento dell'unico debito maturato dalla [REDACTED], il cui soddisfacimento non è previsto in misura inferiore a quella realizzabile in sede di alternativa liquidatoria, avuto riguardo all'insussistenza di un patrimonio liquidabile in capo all'istante. **L'accordo di ristrutturazione dei debiti, nel caso di specie è conveniente rispetto alle alternative concretamente praticabili poggiandosi esclusivamente sull'apporto di finanza esterna non essendo come su riferito l'istante proprietaria di alcun bene mobile e immobile né di alcun reddito da lavoro stabile.**

➤ ha presentato domanda per la nomina di un Professionista per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge n. 3/2012 agli O.C.C. al fine di accedere ad una delle procedure previste dalla citata Legge **(Doc. 1)**;

➤ che l'O.C.C. istituito presso l'ordine degli Avvocati di Bari ha nominato, ex art 15 L 3/2012, Professionista con funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento l'Avvocato Vincenzo Bonifacio con studio in Bari (BA) alla via Francesco Crispi n. 102 **(Doc. 2)**;

Tutto ciò premesso [REDACTED] come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

## DEPOSITA

### IL SEGUENTE ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

#### DA SOVRAINDEBITAMENTO

A) Premessa

B) Cause del sovraindebitamento e situazione economico finanziaria attuale;



- C) Situazione familiare;
- D) Procedure esecutive pendenti;
- E) Assenza di atti del debitore impugnati dal creditore;
- F) Situazione patrimoniale e reddituale;
- G) Spese necessarie per il sostentamento della ricorrente;
- H) Proposta di accordo di composizione della crisi di sovraindebitamento con intervento del terzo intervenitore

D) Conclusioni

### ESPONE

#### A) PREMESSA

L'art. 7, comma 1, della L. n. 3/2012 e successive modifiche prevede che il debitore, in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei crediti sulla base di un piano che preveda:

- Il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali;
- Scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi;
- L'indicazione di eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

L'istante intende presentare un accordo di ristrutturazione dei propri debiti con l'obiettivo di soddisfare parzialmente i propri creditori mediante la miglior proposta possibile grazie alla finanza esterna, per usufruire del beneficio



dell'esdebitazione, permettendo così alla stessa di poter finalmente (c.d. fresh start), cominciare a porre le basi per un futuro più sereno.

Il tutto dovrà essere sottoposto al vaglio dei creditori come prevede l'art. 11, comma 2 della legge n. 3 del 2012 e successive modifiche; ai fini dell'omologazione dovrà essere raggiunto un accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti. La ratio della norma, detta anche "salva suicidi" si rinviene nell'offrire una nuova possibilità a soggetti sovraindebitati, sussistendo alcune condizioni previste dalla legge. L'obiettivo primario è quello di permettere a soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare di ristrutturare i propri debiti anche attraverso proposte di adempimento dei debiti in misura inferiore all'importo originario.

Infatti nell'art. 7 della L. n. 3/2012 e successive modifiche, si legge che è possibile prevedere tale soddisfacimento inferiore per i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca, qualora il pagamento sia assicurato in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria. Questo al fine di rendere le procedure appetibili per i creditori a cui sono sottoposte. Nel caso di specie, non vi sono creditori muniti di privilegio, ipoteca o pegno e, in ogni caso, come si dirà in seguito, l'alternativa liquidatoria non garantisce un soddisfacimento superiore delle ragioni del creditore chirografario. **Tale residuale opzione liquidatoria è comunque richiesta in subordine rispetto all'accordo di ristrutturazione oggetto della presente proposta.**

\*\*\*

B) LE CAUSE DEL SAVRAINDEBITAMENTO E  
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE



La proponente ha svolto attività di vendita al dettaglio di mobili, complementi d'arredo, monili e bigiotteria sotto forma di ditta individuale dal [REDACTED]

[REDACTED] (Doc. 3)

L'attività fu avviata grazie alla concessione delle agevolazioni previste dal D. L.vo n. 185 del 21 aprile 2000 al fine di incentivare l'autoimpiego in forma di lavoro autonomo previa sottoscrizione di un contratto tra la proponente e la società Sviluppo Italia S.p.A. (oggi Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) in data 09 novembre 2004 (Doc. 4).

Nello specifico l'agevolazione consisteva nell'erogazione dei seguenti importi:

- un contributo in conto capitale a fondo perduto di euro 3.427,55 (Euro tremilaquattrocentoventisette/55) a fronte di spese sostenute di euro 12.019,68 (Euro dodicimiladiciannove/68);
- un finanziamento agevolato di euro 8.592,13 (Euro ottomilacinquecentonovantadue/13) dato dalla differenza tra le spese sostenute e il contributo a fondo perduto su menzionato;
- un contributo in conto gestione a fondo perduto di euro 2.065,83 (Euro duemilasessantacinque/83) per le spese di gestione del primo anno di attività.

L'importo del finanziamento agevolato, pari ad euro 8.592,13 (Euro ottomilacinquecentonovantadue/13) doveva essere restituito in n. 20 rate trimestrali posticipate a quote di capitale e di interessi costanti; la prima rateale scadeva il 31 marzo dell'anno successivo rispetto all'erogazione a saldo dell'importo oggetto dell'operazione.

L'idea imprenditoriale purtroppo non si è rivelata un successo poiché la proponente, a poco meno di un anno dall'inizio dell'attività, si è trovata a dover



affrontare passività superiori ad euro 17.000,00 (Euro diciassettemila/00) al netto dei pagamenti effettuati in parte con l'agevolazione ottenuta ed in parte con i pochi incassi dell'attività.

Per evitare la maturazione di ulteriori debiti, si è quindi deciso di cessare l'attività autonoma e di cercare un impiego stabile al fine di garantire il pagamento delle passività accumulate con l'apertura dell'attività e nel corso dell'espletamento di essa.

La circostanza veniva rappresentata all'Ente creditore con lettera del 3.11.2005 a firma dell'avv. [redacted] e della sig.ra Vero, nella quale, peraltro veniva comunicata la cessazione della propria attività imprenditoriale e la volontà di restituire quanto dovuto previa sottoscrizione di un accordo transattivo che avesse tenuto in considerazione le capacità patrimoniali della sig.ra Vero (Doc. 5).

A fronte della ricezione di tale comunicazione però, la società Sviluppo Italia S.p.A. non dava alcun seguito e provvedeva, dopo quasi tre anni ad inviare ingiunzione di pagamento.

Tale ingiunzione di pagamento veniva reiterata nell'anno 2018 dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A. (già Equitalia S.p.A.) la quale notificava alla sig.ra [redacted] una cartella di pagamento per l'importo di € 15.804,29.

Attualmente la proponente risulta disoccupata e non percepisce alcuna forma di reddito, salvo accoglimento della domanda di disoccupazione inoltrata in data 1.7.2021.

Occorre, tuttavia, in questa sede evidenziare che negli anni la sig.ra Vero ha svolto attività di lavoro dipendente con la qualifica di educatrice e, solo in virtù della partecipazione a specifici corsi di formazione e aggiornamento, ha



ricoperto nell'ultimo anno la qualifica di docente di scuola materna/elementare presso vari Istituti scolastici, senza però mai trovare una continuità lavorativa e conseguentemente una stabilità economica. I contratti di lavoro, tutti a tempo determinato, susseguirsi nel tempo, non hanno consentito alla [redacted] di definire la posizione debitoria maturata negli anni con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A. neppure mediante la richiesta di accesso a forme alternative di adempimento, quali ad esempio la rateizzazione prevista dal DPR 602/1973. La precarietà della propria situazione lavorativa ha consentito alla ricorrente esclusivamente di provvedere al suo primario sostentamento (Doc. 6 - vari contratti di lavoro).

In conclusione, lo stato di sovraindebitamento trae sicuramente origine dalla insostenibilità del finanziamento agevolato contratto con la società "Sviluppo Italia S.p.A." (oggi Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.) contratto del 9.11.2004 n. 1007868 prot., finanziamento agevolato ex D. Leg.vo 21.04.2000 n. 185, Titolo II a seguito degli esigui incassi dell'attività imprenditoriale avviata.

\*\*\*

### C) SITUAZIONE FAMILIARE

Il nucleo familiare della ricorrente, come risulta dall'allegato stato di famiglia, è composto esclusivamente dalla medesima, la quale, al fine di non pesare ulteriormente sulle finanze della propria famiglia, si è trasferita presso il Comune di [redacted] in abitazione condivisa con il [redacted] con cui divide gli oneri relativi alle utenze e alle spese di sostentamento (Doc. 7).



\*\*\*

#### D) PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI

Quanto alle procedure esecutive pendenti, se ne rileva l'assenza.

\*\*\*

#### E) ASSENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti dispositivi compiuti dalla debitrice e impugnati dai creditori.

Gli unici atti di disponibilità patrimoniale compiuti dalla ~~sig.ra Verni~~ risalgono al 31/08/2019 e al 24/04/2019, con cui l'istante ha trasferito la proprietà dell'autovettura  ~~targata FI 544GB dell'autovettura targata EX 477A~~, a quest'ultima intestate, al solo fine di provvedere ai propri bisogni e poter avere le risorse necessarie per partecipare ai summenzionati corsi di formazione e aggiornamento.

In ogni caso, il valore delle ridette autovetture è manifestamente esiguo poiché pari a soli € 2.800,00 e ad € 500,00 (in concreto viene pagato esclusivamente il passaggio di proprietà) (Doc. 8).

\*\*\*

#### F) SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

La situazione patrimoniale e reddituale dell'istante alla data della predisposizione del presente ricorso sulla scorta dell'inventario dei beni, evidenzia le seguenti poste:



## E.1. PASSIVO PATRIMONIALE

Come si evince dalla documentazione esaminata (**Doc. 9**), il monte debiti facente capo alla ~~sig.ra Vincenza Angiola~~ ad oggi è pari ad € 15.804,29, importo riconducibile alla posizione debitoria maturata con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A. derivante dal mancato pagamento del debito residuo del contratto di finanziamento stipulato con Sviluppo Italia S.p.A. di cui si riproduce il seguente prospetto riepilogativo:

Cartella	Creditore	Oggetto	Notifica	Importo	Ratizzo
01420190012425355	Invitalia	Finanziamento	1.6.2019	€ 15.804,29	No

## E.2. DESCRIZIONE DEL PASSIVO PATRIMONIALE

Risultando quale unica posta passiva la debitoria maturata nei confronti di Sviluppo Italia S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A.), con riguardo alla descrizione del passivo patrimoniale, ci si riporta a quanto già specificato nel paragrafo A) in ordine al rapporto contrattuale instaurato con la Sviluppo Italia S.p.A.

A tale voce dovrà aggiungersi il compenso dovuto al nominato gestore della crisi avv. Vincenzo Bonifacio e agli avv.ti Mauro Sasanelli e Antonio Buono in prededuzione ai sensi dell'art. 13, L. n. 3/2012 e ss. mm (**Doc. 10**).

Nello specifico, per quanto attiene al compenso dovuto ai suddetti procuratori, si richiama il contenuto del conferimento di incarico sottoscritto tra le parti nel quale è stato pattuito un compenso di € 1.000,00 oltre accessori di legge (**Doc. 11**).

## E. 3. ATTIVO PATRIMONIALE.



Dalla documentazione prodotta si evince, altresì, che la massa attiva dei beni di cui risulta titolare la ~~sig.ra Verni Anichè~~ alla data della redazione del presente atto ammonta ad un totale di € 6.907,24 ripartita così come riepilogato nella seguente tabella.

Valore stimato del patrimonio immobiliare (Doc. 12)	€ 0,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	€ 6.907,24
Valore complessivo attivo patrimoniale	€ 6.907,24

Non vi sono altri beni da inserire nell'attivo patrimoniale tenuto altresì conto che il 30.6.2021 è scaduto il contratto a tempo determinato inerente al rapporto di lavoro intercorso con il Ministero dell'Istruzione presso l'Istituto scolastico ~~San Giovanni Bosco - Triggiano a.s.~~ 2020/2021 e lo stesso non è stato rinnovato.

Sul punto non risulta ultroneo ribadire che nel corso dell'anno 2019, la ~~sig.ra Verni~~ è stata costretta a vendere i propri autoveicoli proprio al fine di poter far fronte alle proprie esigenze primarie tenuto conto della precarietà della sua



situazione lavorativa e delle spese da sostenere per la partecipazione ai corsi di formazione già sopra descritti.

## CONTI CORRENTI

Come sopra evidenziato, la **[redacted]** è titolare di un conto corrente tenuto presso la **UBI BANCA S.P.A.** avente un saldo di € 6.907,24 (**Doc. 13**).

Tali somme sono inserite nella presente procedura con esclusione degli importi necessari al sostentamento dell'istante nel breve periodo.

Ulteriormente l'istante, in data 12/07/2021, ha aperto un ulteriore c/c presso il **[redacted]** che al 27 luglio 2021 presenta un saldo di € 300,00. La motivazione della suddetta operazione scaturisce dalla volontà di ridurre i costi di tenuta e gestione del conto corrente **[redacted]** che, per tale procedura, sarà soggetto a limitazioni di gestione e utilizzo per un periodo non definito (**Doc. 14**).

## E.4. SITUAZIONE REDDITUALE

Come sopra esposto la **[redacted]** alla data della proposizione del presente ricorso risulta disoccupata non essendo stato rinnovato il contratto a tempo determinato sottoscritto il 30.9.2020 (**Doc. 15**) con il Ministero dell'Istruzione. Allo stato non può che emergere chiaramente l'impossibilità della proponente di provvedere al proprio sostentamento e contestualmente provvedere al pagamento della debitoria maturata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A.

Come ben si evince dalla documentazione reddituale (Mod. 730 dal 2017 al 2020) (**Doc. 16**) depositata l'istante ha percepito annualmente i seguenti redditi da lavoro dipendente:



- € 4.776,00 per l'anno 2017;
- € 5.881,00 per l'anno 2018;
- € 8.946,00 per l'anno 2019.
- € 13.745,60 per l'anno 2020;

Per quanto attiene all'anno in corso, la [REDACTED] ha percepito una retribuzione netta di € 9.167,17 (si vedano le buste paga relative all'anno 2021 prodotte unitamente al presente atto) e dal mese di luglio 2021 una indennità Naspi pari ad € 231,04 per un totale complessivo per l'anno 2021 di € 9.398,21.

Ne deriva quindi che il reddito medio imponibile percepito dall'istante indicato nelle ultime tre dichiarazioni dei redditi sia prossimo alla soglia di povertà stabilito dall'ISTAT (anno 2020) che, per la zona geografica in questione, è mediamente pari ad € 669,80 al mese a fronte degli € 891,37 mediamente percepiti dalla [REDACTED] negli ultimi tre anni, e degli € 712,47 percepiti negli ultimi cinque anni.

Per quanto attiene al sensibile aumento degli emolumenti percepiti dall'istante nell'anno di imposta 2020 e in quello in corso, da quanto si evince dalla documentazione allegata, quest'ultimo è dovuto principalmente agli investimenti in formazione e aggiornamenti (resi possibili anche grazie agli aiuti economici della madre della proponente) che hanno consentito alla [REDACTED] di essere assunta con la qualifica di insegnante scuola materna/elementare e non più di educatrice. Tale miglioramento della situazione economico-finanziaria della ricorrente ha però una scarsa incidenza sull'oggettiva capacità della proponente di adempiere alle proprie obbligazioni, tenuto conto della necessità di valutare il complesso della



situazione lavorativa precaria in cui quest'ultima versa, la quale, dal 30.6.2021 risulta nuovamente disoccupata, nonché in considerazione della durata degli incarichi svolti nel corso degli anni (6/9 mesi all'anno) già in più occasioni evidenziata.

Unitamente alla precarietà del lavoro svolto dall'istante deve essere valutata anche la rilevanza dei costi sostenuti al fine di provvedere alla sua continua formazione ed aggiornamento (pari ad € 1.984,00 per l'anno 2019 ed € 2.800,00 per l'anno 2020 così come agevolmente si rileva dalle dichiarazioni dei redditi depositate e dalla documentazione afferente) necessari all'espletamento della sua seppur precaria attività lavorativa, che le hanno consentito di dare una certa continuità al proprio stato occupazionale.

Non può altresì tacersi che l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., notoriamente, nella concessione di eventuali piani di rientro a lungo termine, deve attenersi alle stringenti disposizioni normative che di certo non sono sostenibili allo stato, tenuto conto della precarietà e dell'esiguità della retribuzione media percepita dall'istante.

È altresì notoria la conseguenza di un eventuale mancato pagamento dei ratei stabiliti nei piani di rientro concessi dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., ossia, la decadenza dal beneficio del termine e dalle agevolazioni ottenute.

È evidente quindi l'impossibilità per la [REDACTED] di garantire il regolare adempimento di un eventuale piano di rientro (rateizzazione) pattuito con l'Ente della Riscossione, tenuto conto che, come già accaduto nel corso degli anni, potrebbe non essere riconfermata per l'anno scolastico 2021/2022 e non riuscire a trovare un nuovo, ma soprattutto, stabile impiego stante



l'emergenza sanitaria e conseguente crisi economica in atto. In tale ipotesi sarebbe altresì evidente l'impossibilità oggettiva di far fronte alle proprie esigenze personali se non con una indennità di disoccupazione limitata nel tempo e di esiguo importo (€ 300,00/400,00 al mese circa).

\*\*\*

**G) SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA RICORRENTE**

Si premette che l'istante ha percepito sino al 30.7.2021 un reddito netto medio calcolato su base mensile di € 891,37 (dato che ha fatto registrare un aumento nell'ultimo anno di imposta solo in conseguenza dell'investimento in formazione compiuto dall'istante che le ha consentito di essere assunta con la qualifica di insegnante e percepire nel corso dell'anno 2020 un reddito medio di € 1.145,47), di poco superiore alla soglia di povertà stabilita dall'Istat già sopra indicata; ne deriva che a parere degli scriventi procuratori non occorrerebbe neppure offrire un elenco dettagliato delle spese a cui la [redacted] fa fronte per le sue esigenze primarie.

In ogni caso, nel seguente prospetto si indicano le spese che l'istante sostiene mensilmente per far fronte ai suoi primari bisogni. Sul punto occorre evidenziare che i valori relativi alle utenze, quote condominiali riportati nella tabella sono già decurtati del 50 % tenuto conto della condivisione delle spese con il sig. Costa già sopra evidenziata.

Voci di spesa	Importo mensile



Spese Alimentari, per la casa e sostentamento animali domestici	€ 250,00
Vestiaro e accessori	€ 150,00
Bollette telefono, cellulare, acqua, luce e gas e oneri condominiali	€ 100,00
Spese per formazione costante	€ 240,00 (media ultimi due anni)
Altre spese per la propria persona (tempo libero)	€ 150,00
** Carburante	€ 50,00



Assicurazione	€ 25,00
Spese mediche, farmaceutiche e veterinarie	€ 51,42
<b>Totale fabbisogno mensile</b>	<b>€ 1.016,42</b>

A tali spese deve aggiungersi il contributo mensile di € 100,00 che la [redacted] versa al sig. [redacted] al fine di contribuire al pagamento del mutuo ancora in corso stipulato dal sig. [redacted] per l'acquisto dell'immobile sito presso il Comune di [redacted] dove l'istante ha posto la sua residenza.

Tale contributo viene versato in contanti al sig. [redacted] dalla ricorrente, la quale, a tal fine, effettua prelievi dal proprio conto corrente. Ne deriva che il fabbisogno mensile della sig.ra [redacted] è pari ad € 1.116,42, valore che in concreto eguaglia il dato reddituale del 2020 e della migliore previsione possibile per il 2021, pari a € 1.145,47, ma che è superiore alle entrate mensili medie degli ultimi tre anni pari ad € 891,37.

Da ciò si evince chiaramente che negli anni passati la ricorrente abbia usufruito dell'aiuto economico della propria madre al fine di provvedere al proprio sostentamento.



In considerazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14 ter, n. 6, lett. b) è evidente che l'importo mensile di € 1.116,42 non possa essere oggetto di alcuna eventuale procedura liquidatoria e, pertanto, possa essere escluso dalla presente proposta di accordo con i creditori senza che ciò pregiudichi l'ammissibilità della stessa.

\*\*\*

H) PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA  
CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO CON GARANZIA DEL  
TERZO

La ricorrente intende con il presente atto avanzare la seguente proposta al fine di ottenere l'apertura della procedura di accordo con il creditore della durata di 4 anni. La ridetta proposta di accordo di composizione della crisi prevede una remissione parziale del debito con dilazione di pagamento e con intervento della [redacted], madre dell'istante, [redacted] [redacted] nata [redacted] ed ivi residente alla [redacted] [redacted] in qualità di terzo garante che, con la firma della presente proposta, sosterrà con il proprio reddito l'attuabilità della stessa. Sul punto occorre ribadire l'assoluta convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria stante l'attuale stato occupazionale della [redacted] e la precarietà dei rapporti lavorativi susseguitisi negli anni e tenuto conto, inoltre, della circostanza che il terzo si impegna a garantire il corretto adempimento delle obbligazioni qui di seguito descritte esclusivamente



nell'ipotesi di accoglimento dell'accordo di ristrutturazione e non nel caso di apertura della procedura liquidatoria.

Il terzo, con la sottoscrizione del presente atto, garantisce la fattibilità del piano con la sua pensione media mensile netta di € 1.200,00 - 1.300,00 (Doc. 17).

Nello specifico si propone il pagamento parziale all'Ente della riscossione dell'importo complessivo di € 8.172,00 (ottomilacentosettantadue/00) nelle modalità di seguito indicate:

1. pagamento immediato di euro 3.172,00 (tremilacentosettantadue/00) a mezzo bonifico bancario da parte della ~~\_\_\_\_\_~~
2. pagamento da parte della ~~\_\_\_\_\_~~ della complessiva somma di € 5.000,00, (cinquemila) mediante rateizzo in n. 50 rate mensili di € 100,00 (euro cento/00).
3. garanzia della ~~\_\_\_\_\_~~ in ordine al solo pagamento dell'importo di cui al punto 2. con le modalità ivi previste.

Difatti, la proposta di accordo prevederà il soddisfacimento dei crediti in prededuzione e nello specifico:

- Compenso spettante all'OCC istituito presso l'ordine degli avvocati di Bari di € 1.500,00 (€ 1.903,20 comprensivi di accessori di legge);
- Compenso spettante agli avvocati Mauro Sasanelli e Antonio Buono pari ad € 1.000,00 (€ 1.268,80 comprensivi di accessori di legge);

nonché il versamento della complessiva somma di € 5.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., creditore chirografario per originari € 15.804,29 e quindi soddisfatto nella misura del 31,64 %.

\*\*\*



## I) CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, la [redacted], così come rappresentata, difesa e domiciliata chiede la proponente chiede all'Ill.mo Tribunale di Bari:

1. Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 7 e segg. della Legge n. 3/2012, di dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012 nei confronti della [redacted]
2. Fissare, *ex art. 10, comma 1, L. n. 3/2012* con decreto l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'adeguata forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto.
3. Ordinare, *ex art. 10, comma 2, lett. c), L. n. 3/2012*, sempre con decreto, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; ivi espressamente previsti i fermi amministrativi iscritti dall'Agente per la riscossione,
4. **In via subordinata**, previo ogni incombente di rito e provvedimento opportuno, dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012.



In via istruttoria, oltre ai documenti citati nel corpo del presente atto, si produce documentazione esaminata dall'O.C.C. ai fini della redazione della proposta come da separato indice.

Ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 e succ. mod., si dichiara espressamente che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad Euro 98,00.

Bari, 30.07.2021

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

**Avv. Mauro Sasanelli**

**Avv. Antonio Buono**

Mauro Sasanelli

Antonio Buono



(B)

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto, ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~, delego gli avv.ti Antonio  
 Buono, C.F. BNUNTN88E26L109Y e Mauro Sasanelli, C.F.:  
 SSNMRA82H12A662K del Foro di Bari, a rappresentarmi e difendermi  
 congiuntamente e disgiuntamente con riferimento al presente atto "Proposta di accordo  
 per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, 1 comma, 1, n.  
 03/2012" e nel relativo procedimento in ogni stato, fase e grado e, quindi, anche in  
 quella di reclamo, nonché in ogni altro ad esso conseguente e/o collegato,  
 riconoscendogli le più ampie facoltà di legge, nessuna esclusa, compresa quella di  
 spiegare domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi, incluse quelle di transigere  
 e conciliare, ad ogni condizione, riscuotere, quietanzare, rinunciare agli atti e  
 estinguere in ogni modo le procedure, assistere anche agli atti esecutivi, associarsi e farsi  
 sostituire, ratificandone sin da ora l'operato. Informato dei diritti di cui alla L. 675/96  
 e succ. mod., autorizzo i nominati difensori a trattare, comunicare e diffondere ogni  
 dato relativo alla mia persona. Dichiaro inoltre di aver ricevute tutte le informazioni  
 previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs  
 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per  
 l'espletamento del mandato conferito. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Mauro  
 Sasanelli, sito in 70124 Bari (BA), via C. Rosalba n. 47/z.

Bari, 3/09/2021

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~

È autentica

Avv. Antonio Buono

*Antonio Buono*

Avv. Mauro Sasanelli

*Mauro Sasanelli*